

Codice A1305A

D.D. 30 giugno 2016, n. 156

**Comune di DEMONTE (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa e costituzione di diritto di superficie, per anni 50, eventualmente rinnovabile, al C.A.I., del terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fg. 1 - mapp. 5 di mq. 210, per costruzione bivacco a uso escursionistico presso il laghetto del Bram. Espressione parere favorevole.**

Vista l'istanza del 13.05.2016 con cui il Sindaco del Comune di DEMONTE (CN), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 10.09.2015, esecutiva ai sensi di legge, chiede l'espressione del parere di competenza finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di diritto di superficie, per anni 50 (cinquanta), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, a favore del C.A.I. – Sezione di Cervasca “Valle Grana”, del terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fg. 1 – mapp. 5 di mq. 210 (di cui mq. 39,50 in diritto di superficie), per consentire la costruzione di un bivacco di montagna a uso escursionistico presso il laghetto del Bram;

vista la documentazione tecnica, di cui alla Circolare Regionale n. 20/PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, integrata dalla Circolare regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inviata dal Comune di DEMONTE (CN) unitamente all'istanza ricevuta in data 19.05.2016, con prot. n. 5625/A1305A/2.140.20;

vista la perizia di stima del 01.09.2015, a firma del Tecnico Incaricato dal Comune Geom. Claudio FANTINI, migliorativa rispetto a quanto riportato nella precitata D.C.C. n. 36/2015, che valuta il coacervo dei canoni concessori minimi dovuti dal Concessionario al Comune di DEMONTE (CN), per l'intero periodo di anni 50 di durata della concessione, eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, in complessivi €. 3.900,00;

considerato che, tenuto conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie del Territorio), di questa Amministrazione nonché di altre perizie asseverate inerenti concessioni per finalità analoghe su aree simili, l'importo complessivo periziato con il sopracitato elaborato tecnico, con riferimento all'attualità, è da ritenersi conveniente, come ristoro per la popolazione usocivista locale;

considerato ulteriormente, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole al mutamento temporaneo in oggetto, disponendo, per la parte economica, che venga versato o compensato, previo accordo con il Comune, con realizzazione di opere di interesse generale della popolazione usocivista locale, valutate nei limiti del prezzario regionale, dal futuro Concessionario al Comune di DEMONTE (CN), l'importo onnicomprensivo periziato in complessivi €. 3.900,00, a titolo di coacervo dei canoni concessori minimi dovuti per l'intero periodo di anni 50 di durata della concessione per l'area oggetto di richiesta di mq. 210, fermo l'obbligo di ripristino dell'area medesima, per gli eventuali danni ambientali, a cura e spese del privato Concessionario, al termine dei lavori di realizzazione delle opere, di eventuali manutenzioni e al termine o al decadere della concessione;

considerato infine che trattasi di mutamento temporaneo cinquantennale di destinazione d'uso dell'area e che, pertanto, la stessa rimane gravata da uso civico e tutelata ai sensi dei disposti di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/2004 e di cui al D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. anche durante il periodo di concessione.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- vista la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29/09;
- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;
- vista la L.R. n. 23/15;

ritenuto che l'autorizzare il Comune di DEMONTE (CN) ad effettuare il mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di diritto di superficie, del terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fg. 1 – mapp. 5 di mq. 210 (di cui mq. 39,50 in diritto di superficie) in argomento, per darlo in concessione al C.A.I. – Sezione di Cervasca “Valle Grana”, per un periodo di anni 50 (cinquanta), per le motivazioni ed alle condizioni suesposte, sia in conformità con gl'indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

#### *determina*

di autorizzare il Comune di DEMONTE (CN) a mutare la destinazione d'uso del terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fg. 1 – mapp. 5 di mq. 210 (di cui mq. 39,50 in diritto di superficie), per darlo in concessione amministrativa e relativa costituzione di diritto di superficie al C.A.I. – Sezione di Cervasca “Valle Grana”, per un periodo di anni 50 (cinquanta), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la costruzione di un bivacco di montagna a uso escursionistico presso il laghetto del Bram;

che il Comune di DEMONTE (CN) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione con relativo diritto di superficie che verrà stipulato con il privato Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Concessionario non potrà operare sull'area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'uso richiesto dell'area in argomento e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

L'area di mq. 210 oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la L.R. n. 29/09 e con la L.R. n. 23/15, inoltre, al termine o al decadere della concessione, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, per i danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del privato Concessionario che dovrà effettuare, per quanto necessario, anche il ripristino dopo i lavori di realizzazione delle opere e di eventuali manutenzioni;

la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto periziato e ritenuto conveniente, come ristoro per la popolazione usocivista locale, dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte e, più precisamente, complessivi € 3.900,00 a titolo di coacervo dei canoni concessori minimi dovuti per l'intero periodo di anni 50 di durata della concessione per l'area oggetto di richiesta di mq. 210. Detto importo potrà essere versato in denaro o compensato, parzialmente o totalmente, previo accordo con il Comune, con realizzazione di opere di interesse generale della popolazione usocivista locale, valutate nei limiti del prezzario regionale;

eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito a verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

il Comune di DEMONTE (CN) dovrà utilizzare tutti gl'importi percepiti in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente in costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, utilizzarli nel rispetto della legislazione vigente in materia;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché relative a eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a carico del privato Concessionario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

**Dr. Marco PILETTA**

Visto

**IL DIRETTORE REGIONALE**

**D.ssa Laura BERTINO**